(134) Né le autorità spagnole né il Real Madrid hanno invocato l'applicabilità delle deroghe previste all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato al caso in esame.

(135) A tale riguardo la Commissione rileva che, poiché l'aiuto in questione dà luogo a un reddito di cui il Real Madrid di norma non avrebbe beneficiato nel corso delle sue operazioni commerciali, si deve ritenere che l'accordo transattivo del 2011 conferisce un aiuto al funzionamento al Real Madrid. In generale, un siffatto aiuto non può, di norma, essere considerato compatibile con il mercato interno conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto non agevola lo sviluppo di talune attività.

(136) Di conseguenza l'aiuto di Stato concesso al Real Madrid mediante l'accordo transattivo del 2011 è incompatibile con il mercato interno.

7. ILLEGITTIMITÀ DELL'AIUTO

(137) Conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione di qualsiasi proposta di aiuto (obbligo di notifica) e non possono dare esecuzione alle misure progettate prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale sull'aiuto in questione (obbligo di sospensione).

(138) La Commissione rileva che la Spagna non ha notificato alla Commissione la propria intenzione di concedere aiuti attraverso l'accordo transattivo del 2011 e che non ha rispettato nemmeno l'obbligo di sospensione sancito dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Pertanto, conformemente all'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ([32]), l'accordo transattivo del 2011 costituisce un aiuto illegale cui è stata data attuazione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

8. RECUPERO

(139) Conformemente al trattato e alla giurisprudenza consolidata della Corte, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto con il mercato interno, è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve abolire o modificare tale aiuto ([33]). Sempre secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'obbligo imposto a uno Stato membro di sopprimere un aiuto che la Commissione considera incompatibile con il mercato interno è finalizzato al ripristino dello status quo ante ([34]). La Corte ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegali, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata ([35]).

(140) In virtù dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589, la Commissione ha l'obbligo di esigere il recupero degli aiuti illegali e incompatibili. Sempre in base a tale disposizione, lo Stato membro interessato deve adottare tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti illegali dichiarati incompatibili. L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 stabilisce che all'aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero. Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ([36]) illustra nel dettaglio i metodi da seguire per il calcolo degli interessi applicabili al recupero. Infine l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 stabilisce che «il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione».

(141) Nessuna disposizione del diritto dell'Unione impone alla Commissione di quantificare l'importo esatto dell'aiuto da recuperare nel momento in cui ordina la restituzione dell'aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare senza difficoltà eccessive tale importo ([37]).

([32]) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).
([33]) Cfr. la causa C-70/72, *Commissione/Germania*, EU:C:1973:87, punto 13.
([34]) Cfr. le cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, *Spagna/Commissione*, EU:C:1994:325, punto 75.
([35]) Cfr. la causa C-75/97, *Belgio/Commissione*, EU:C:1999:311, punti 64-65.
([36]) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
([37]) Cfr. la causa C-441/06, *Commissione/Francia*, EU:C:2007:616, punto 29, e la giurisprudenza ivi citata.